

# Contratti di rete e pubblicità legale delle imprese

*Simone D'Orsi*

## **1.1. Funzioni ed effetti dei contratti di rete: cooperazione e integrazione imprenditoriale; efficacia interna ed esterna dell'accordo**

L'art. 3, comma 4 *ter*, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5<sup>1</sup> affida al contratto di rete il compito di perseguire l'incremento della capacità di innovazione e della competitività sul mercato delle imprese coinvolte. A tal fine, la stessa disposizione prevede che il contratto "può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso" (art. 3, comma 4 *ter*).

Il carattere meramente eventuale del fondo e dell'organo comune consente di individuare due categorie di contratti.

Una prima raggruppa gli accordi che instaurano una mera cooperazione tra imprese, tramite la previsione di diritti ed obblighi in capo ai contraenti<sup>2</sup>. Esaurendosi nella regolazione dei rapporti tra le parti, i

---

<sup>1</sup> Salvo diversa indicazione, le disposizioni richiamate nel testo sono quelle del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.

<sup>2</sup> Al di là di un'apparente somiglianza, il contenuto meramente obbligatorio non basta a consentire l'assimilazione dei contratti di rete appena richiamati alla categoria dei contratti di coordinamento imprenditoriale elaborata già da V. SALANDRA (1940), *Contratti preparatori e contratti di coordinamento*, in *Riv. dir. comm.*, I, pp. 28 ss. Mentre questa categoria dottrinale fa riferimento a negozi con funzione meramente preparatoria di futuri accordi tra gli aderenti; il contratto di rete può programmare attività di carattere non negoziale, vincolando ad esempio le parti allo scambio di informazioni o reciproche prestazioni.

contratti di questa categoria non interessano la sfera giuridica dei soggetti non aderenti e possono perciò dirsi “ad efficacia interna”.

Una seconda categoria include i contratti preordinati alla integrazione delle imprese sul mercato<sup>3</sup>. È lo stesso art. 3, comma 4 *ter* a consentire il ricorso al contratto di rete per la formazione di un patrimonio dedicato a obiettivi condivisi oppure la costituzione di un organo comune tra i contraenti. La creazione di un patrimonio distinto da quello dei singoli<sup>4</sup> e l'istituzione di un ufficio incaricato di agire a seconda dei casi come rappresentante loro o della stessa rete<sup>5</sup> permette di distinguere dalla categoria precedente quella dei negozi “ad efficacia esterna”<sup>6</sup>.

### 1.1.1. Efficacia piena e ridotta dei contratti con funzione di integrazione imprenditoriale

Un'ulteriore distinzione dipende dall'acquisto meramente eventuale della soggettività della rete.

L'art. 3, comma 4 *ter* stabilisce che “il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa”.

La mera eventualità che la rete costituisca un autonomo centro d'imputazione giuridica consente di distinguere: da un lato, i contratti ad efficacia esterna ridotta; dall'altro, i contratti ad efficacia esterna piena.

I primi determinano la formazione del fondo e dell'organo comune, ma non la soggettività della rete. La mancata entificazione implica l'inoperatività del meccanismo della rappresentanza organica, da cui dipende la possibilità per l'organo comune di spendere il nome dei

<sup>3</sup> Per la distinzione tra strumenti di cooperazione e strumenti di integrazione imprenditoriale, R. SANTAGATA (2018), *La cooperazione tra imprenditori*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di M. Cian, 2° ed., Torino, p. 137.

<sup>4</sup> In base all'art. 3, comma 4 *ter*, “al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile”; “in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”.

<sup>5</sup> Con riferimento alla disciplina della rappresentanza, *infra*, § seguente.

<sup>6</sup> Quelle costituite da simili contratti sono indicate come “reti in senso forte” da P. PERLINGIERI (2009), *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. IAMICELI, Torino, pp. 389-390, in contrapposizione alle “reti in senso debole”, che implicano la mera cooperazione e l'assunzione di obblighi reciproci tra gli imprenditori.

singoli aderenti ma non quello della rete in quanto tale<sup>7</sup>.

Sono invece contratti ad efficacia esterna piena quelli che oltre al fondo e all'organo comune prevedono la formazione di un soggetto distinto dai singoli contraenti. La soggettività riconosciuta in tal caso alla rete permette all'organo comune di agire come suo rappresentante<sup>8</sup>.

## 1.2. La pubblicità legale nella disciplina originaria del contratto di rete e nelle prime riforme

Le specie appena individuate sono sottoposte a una disciplina ispirata da principi comuni per quanto concerne la pubblicità legale dell'accordo<sup>9</sup>.

L'intervento di numerose riforme in un ristretto arco di tempo suggerisce di muovere dalla disciplina originaria.

La prima formulazione della d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (*rectius*, del testo modificato dalla legge di conversione: l. 9 aprile 2009, n. 33) configura un unico modello contrattuale, caratterizzato dall'efficacia esterna.

La disciplina introdotta nel 2009 impone alle parti di indicare nel contratto: le "modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune [...] ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile"<sup>10</sup> (art. 3, comma 4 *ter*, lett. c));

---

<sup>7</sup> In termini simili, anche con riferimento al profilo della rappresentanza, P. IAMICELI (2009), *Dalle reti d'impresa al contratto di rete: un percorso (in)compiuto*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. IAMICELI, Torino, p. 34.

<sup>8</sup> Stabilisce l'art. 3, comma 4 *ter*, n. 3, lett. e), che "l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza".

<sup>9</sup> La tendenza legislativa a dettare regole ispirate dai medesimi principi, nonostante l'individuazione di funzioni ed effetti differenti, è sottoposta a condivisibili critiche da C. IBBA (2013), *Liberalizzazioni, efficienza del sistema economico e qualità della produzione legislativa*, in *Giur. comm.*, I, pp. 255-256.

<sup>10</sup> Il riferimento all'istituto dei patrimoni destinati a specifici affari attesta la

l'organo comune incaricato di dare esecuzione al contratto e dei suoi poteri (art. 3, comma 4 *ter*, lett. e)).

Sono poi previsti vincoli formali ed è imposta la pubblicazione dell'accordo: esso "è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata" (art. 3, comma 4 *ter*); successivamente "è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti" (art. 3, comma *qua-ter*). La necessità dell'iscrizione si pone come lineare conseguenza dell'efficacia esterna e della necessità di rendere l'accordo conoscibile dai terzi. L'iscrizione presso il registro competente per ciascuna impresa si spiega invece con la mancanza di una sede della rete in quanto tale<sup>11</sup>.

Una prima modifica al sistema così delineato risale al d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

In seguito a quest'intervento, l'art. 3, comma 4 *ter*, prevede che "il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso". Il carattere meramente eventuale del fondo e dell'organo comune attrae nel novero dei contratti di rete anche negozi che stabiliscono meri obblighi di cooperazione tra gli stipulanti<sup>12</sup>.

A dispetto di tali innovazioni, la disciplina della pubblicità legale è considerata marginalmente dall'intervento di riforma e rimane unica nonostante l'introduzione dei contratti ad efficacia meramente interna. L'intervento del 2010 si limita a chiarire che la forma del contratto è prevista in funzione della pubblicazione; che sono necessarie tante

---

prospettiva societaria assunta nella prima formulazione della disciplina del contratto di rete, ricavabile anche dall'improprio riferimento nell'art. 3, comma 4 *ter* ai "rispettivi oggetti sociali" e poi alla "denominazione sociale delle imprese aderenti".

<sup>11</sup> M. SCIUTO (2012), *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Riv. dir. comm.*, I, pp. 467-468. È da segnalare la posizione - rimasta minoritaria - di S. MEUCCI (2009), *La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Persona e mercato*, p. 48, nota 31, favorevole all'iscrizione del contratto presso il registro della circoscrizione in cui è collocata la sede effettiva dell'organo comune.

<sup>12</sup> È in seguito alle innovazioni introdotte dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che l'art. 3, comma 4 *ter*, riconosce l'applicabilità al fondo di rete delle regole dettate per i consorzi con attività esterna dagli artt. 2614 e 2615 cod. civ. (lett. c)) ed attribuisce all'organo comune la rappresentanza dei singoli aderenti almeno in relazione al compimento almeno di taluni atti (lett.e)).

iscrizioni quante sono le imprese aderenti<sup>13</sup>; che a prescindere dalla sezione di riferimento di ciascuna impresa<sup>14</sup> gli effetti del contratto si producono solo con l'iscrizione da parte di tutti i contraenti<sup>15</sup>.

Il regime così delineato è a sua volta modificato con l'entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012, n. 183.

Pur lasciando ferma la divisione dei contratti di rete in due specie, la modifica legislativa configura la soggettività come conseguenza automatica dell'iscrizione di negozi ad efficacia esterna<sup>16</sup>.

Sul piano della pubblicità legale<sup>17</sup>, la nuova disciplina introduce regimi diversi a seconda che l'accordo assuma efficacia soltanto interna o anche esterna.

Restano in vigore sia la regola che impone l'iscrizione presso la sezione del registro delle imprese competente per ciascun aderente sia quella che condiziona l'efficacia del contratto all'ultima di tali iscrizioni<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> In merito alla precisazione che sono necessarie più iscrizioni anche se gli imprenditori hanno tutti sede presso un'unica circoscrizione, G. MARASÀ (2014), *La pubblicità dei contratti di rete*, in *Riv. Orizzonti Dir. Comm.*, p. 3.

<sup>14</sup> G. MARASÀ, *La pubblicità dei contratti di rete*, cit., p. 4; C. PATRIARCA (2011), *La "costituzione" delle reti*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, Milano, pp. 114-115. In senso contrario, proponendo di determinare gli effetti dell'iscrizione sulla base della sezione di riferimento di ciascun contraente, C. IBBA (2014), *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, in *Riv. Orizzonti Dir. Comm.*, pp. 5-6. In prospettiva intermedia, ipotizzando la rilevanza della sezione di iscrizione per tutti i profili diversi da quelli di carattere tributario, A. CAPRARA (2015), *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, in *Giur. comm.*, I, p. 129.

<sup>15</sup> "Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata" (comma 4 *ter*); "il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari" (comma 4 *quater*).

<sup>16</sup> Se il contratto prevede la costituzione del fondo comune, "con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica" (art. 3, comma 4 *quater*).

<sup>17</sup> Per svolgere un cenno alle innovazioni concernenti la forma del contratto, è da segnalare l'aggiunta della sottoscrizione digitale: "ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti" (art. 3, comma 4 *ter*, n. 3).

<sup>18</sup> "Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese

Un'eccezione è tuttavia prevista per i contratti ad efficacia esterna. In seguito all'introduzione della regola che impone di indicare nel contratto della sede della rete-soggetto (art. 3, comma 4 *ter*, n. 3, lett. *a*)) viene consentita l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro presso cui è stabilita la sede<sup>19</sup>. Inoltre, una disciplina particolare viene prevista per la pubblicazione delle modifiche ai contratti ad efficacia interna. Come la stipulazione, anche tali modifiche richiedono la pubblicazione presso il registro competente per ciascuna impresa. Tuttavia, l'art. 3, comma 4 *quater*, consente l'iscrizione dell'atto modificativo da parte di un contraente incaricato presso il "proprio" registro; è poi una comunicazione tra uffici a consentire la pubblicazione della modifica presso le sezioni e i registri di iscrizione delle ulteriori imprese aderenti<sup>20</sup>.

### 1.3. La pubblicità legale dei contratti di rete nel sistema vigente

La disciplina della pubblicità legale attualmente in vigore è quella delineata a partire dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

A quest'ulteriore riforma risale l'individuazione delle tre categorie tuttora esistenti, conseguente alla possibilità di istituire il fondo e l'organo comune a prescindere dalla formazione di un nuovo centro di imputazione. È il medesimo intervento ad imporre di indicare il luogo della sede solamente nei contratti che tendono alla soggettività della rete.

---

presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari" (art. 3, comma 4 *quater*).

<sup>19</sup> "Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: la pubblicità di cui al comma 4-*quater* si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete" (art. 3, comma 4 *ter*); "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede" (art. 3, comma 4 *quater*).

<sup>20</sup> In seguito alla modifica del 2012, l'art. 3, comma 4 *quater*, stabilisce che "le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa"; successivamente, "l'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica".

Queste novità sono accompagnate da modifiche marginali alla disciplina della pubblicità legale<sup>21</sup>. Sono confermate le regole generali dell'iscrizione presso il registro competente per ciascuna impresa e della decorrenza degli effetti dall'ultima iscrizione; viene inoltre estesa a tutti i contratti che non implicano la soggettività della rete il regime di pubblicazione semplificata degli atti modificativi. Per questi ultimi negozi è poi confermata la possibilità di un'unica iscrizione in sostituzione di quella da eseguire presso il registro di ciascun imprenditore<sup>22</sup>; è anzi proprio l'iscrizione presso un unico registro dei contratti che prevedono il fondo o l'organo comune a determinare l'entificazione della rete<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Per dedicare un ulteriore riferimento ai requisiti formali, è da segnalare che resta ferma per i soli contratti che non implicano la soggettività l'ammissibilità dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, dell'atto sottoscritto con firma digitale autenticata ovvero con firma digitale "semplice" (art. 3, comma 4 *ter*, n. 3). Quest'ultima modalità di sottoscrizione è esclusa per gli accordi ad efficacia esterna piena (art. 3, comma 4 *quater*).

<sup>22</sup> Per il carattere sostitutivo dell'iscrizione unica consentita alle reti-soggetto, e quindi la superfluità dell'iscrizione nel registro di ciascuna impresa, M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative. Studio n. 5-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato*, p. 4 del dattiloscritto; G. MARASÀ, *La pubblicità dei contratti di rete*, cit., p. 6; C. IBBA, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, cit., p. 7. Diversamente, reputando comunque necessaria l'iscrizione del contratto presso la sezione competente per ciascuna impresa, M. CAMPOBASSO (2013), *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*, 7° ed., Torino, 2013, p. 298.

<sup>23</sup> La conclusione appare coerente alla previsione secondo cui "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica" (art. 3, comma 4 *quater*). Negli stessi termini, G. MARASÀ, *La pubblicità dei contratti di rete*, cit., p. 9, il quale osserva che "per i contratti di rete con attività esterna si profilano due percorsi alternativi [...]: se i contraenti intendono far acquisire alla rete la soggettività giuridica, seguiranno il regime della pubblicità unitaria, cioè dell'iscrizione del contratto soltanto presso la sede della "rete" (co. 4-*quater*, ultima parte); se, invece, i partecipanti non hanno questo obiettivo, sottoporranno il contratto al regime di pubblicità plurimo di cui al co. 4-*quater*, prima parte"; A. CAPRARA, *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, cit., p. 122.

## 1.4. Premessa sui problemi della pubblicità legale dei contratti di rete

Il regime della pubblicità legale del contratto di rete tuttora vigente provoca incertezze sul piano giuridico e inconvenienti di carattere pratico. I problemi più consistenti riguardano il trattamento dei negozi ad efficacia interna e di quelli ad efficacia esterna ridotta, sulla cui disciplina è quindi opportuno fermare l'attenzione.

### 1.4.1. Pubblicazione ed effetti dei contratti di rete ad efficacia interna

La funzione generalmente riconosciuta al sistema della pubblicità legale sta nel rendere conoscibile per i terzi non qualsiasi vicenda dell'impresa, ma quelle che concorrono all'identificazione di essa sul mercato<sup>24</sup>. Il criterio di tipicità che individua gli atti pubblicabili tende a tutelare: da un lato, l'affidabilità delle relazioni economiche<sup>25</sup>, dall'altro, l'interesse individuale a tenere riservati atti indifferenti ai terzi<sup>26</sup>.

Proprio le funzioni perseguite tramite la pubblicità legale rendono controversa il regime dei contratti di rete ad efficacia interna<sup>27</sup>.

L'efficacia meramente interna dell'accordo esaurisce gli effetti dell'accordo nella costituzione di diritti e obblighi tra le parti<sup>28</sup>, di regola inidonea

---

<sup>24</sup> A. NIGRO (2001), *Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione*, in *Trattato Rescigno*, XV, 2, ii, Torino, p. 670 (ma anche pp. 759-760): "non qualsiasi fatto o atto inerente all'impresa deve essere iscritto, ma solo quei fatti o atti che costituiscono elementi di «identificazione» dell'impresa stessa, in quanto concretano *connotati strutturali* di essa" (corsivo dell'autore).

<sup>25</sup> *Ex multis*, C. IBBA (2005), *Il «sistema» della pubblicità d'impresa, oggi*, in *Riv. dir. civ.*, p. 589.

<sup>26</sup> Sulla ponderazione di tali interessi nella selezione delle vicende da rendere conoscibili mediante la pubblicazione, C. IBBA (2014), *La pubblicità legale delle imprese*, in *AGE*, p. 55.

<sup>27</sup> Perplexità sulla scelta di imporre la pubblicazione dei contratti ad efficacia interna sono espresse da C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., p. 55; C. IBBA, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, cit., p. 3, per il quale "la pubblicità è del tutto inutile"; G. MARASÀ, *La pubblicità dei contratti di rete*, cit., p. 3.

<sup>28</sup> L'importanza che la segretezza degli accordi di cooperazione normalmente assume è sottolineata da R. SANTAGATA (2011), *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, pp. 330-331, note 22 e 25, il quale giudica perciò improbabile il ricorso a un modello - quello del contratto ad efficacia interna - il quale preclude sia la limitazione di responsabilità conseguibile con la formazione del fondo di rete sia i vantaggi fiscali normalmente correlati alla presenza di tale

a giustificare l'assoggettamento del negozio al sistema della pubblicità<sup>29</sup>.

La sola spiegazione del trattamento anomalo previsto per i contratti di rete ad efficacia interna, da iscrivere nonostante l'indifferenza dei terzi<sup>30</sup>, sembra risiedere nella disordinata evoluzione della disciplina di riferimento<sup>31</sup>.

L'incertezza in merito alle ragioni della pubblicazione anticipa i dubbi che investono la produzione degli effetti, condizionata dall'art. 3, comma 4 *quater* alla pubblicazione presso la sezione di riferimento di tutte quante le imprese aderenti.

La negazione degli effetti sino al momento della pubblicazione si spiega agevolmente pensando ai contratti ad efficacia esterna: sono la funzione organizzativa del negozio e le conseguenze nei confronti dei terzi a sconsigliare effetti anteriori alla conoscibilità legale dell'accordo<sup>32</sup>.

---

fondo sia infine la segretezza che potrebbe invece aversi tramite la costituzione di un consorzio con attività interna.

<sup>29</sup> A titolo d'esempio, non è richiesta la pubblicazione dei patti di non concorrenza disciplinati dall'art. 2596 cod. civ., per i quali è prevista unicamente la redazione per iscritto *ad probationem*, né è soggetto a pubblicazione il contratto costitutivo di un consorzio con attività interna.

<sup>30</sup> La difformità tra il contratto di rete e gli atti generalmente sottoposti a pubblicazione nel registro delle imprese trova conferma nella circolare 18 gennaio 2011, n. 3649/C, la quale prevede che richiesta di pubblicazione della stipula, della modifica e dello scioglimento del contratto di rete può essere formulata ricorrendo ai moduli I2 ed S2, dedicati ad atti produttivi di effetti molto diversi, e cioè rispettivamente alla "modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal registro delle imprese o di persona fisica dall'apposita sezione REA" e alla "modifica di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico".

<sup>31</sup> Una spiegazione parzialmente diversa è ipotizzata da R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., pp. 331-332, nel concepire effetti suscettibili di coinvolgere soggetti ulteriori ragli aderenti proprio per risolvere l'anomalia altrimenti rappresentata da contratti indifferenti ai terzi e tuttavia inefficaci fino alla pubblicazione. Effetti nei confronti dei terzi sono concepiti anche da A. DI MAJO (2009), *Contratto e reti. Le tutele*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. IAMICELI, Torino, pp. 271-272, il quale associa alla pubblicazione del contratto di rete una condizione di affidamento dei terzi rilevante per la costituzione di obblighi di protezione nei loro confronti.

<sup>32</sup> Sulla necessità di assicurare la conoscibilità di atti suscettibili di provocare una deviazione dalla regola della responsabilità patrimoniale universale del debitore, A. ZOPPINI (2002), *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, I, p. 563; P. IAMICELI (2003), *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, p. 58; A. DE DONATO (2003), *Destinazione di beni e opponibilità ai terzi*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, AA. VV., Milano, p. 201; C. IBBA, *Il «sistema» della pubblicità d'impresa*,

Se si considerano i negozi ad efficacia interna sono invece incerte sia le ragioni per il differimento degli effetti all'ultima pubblicazione sia la stessa determinazione delle conseguenze precluse sino a tale momento<sup>33</sup>.

Poiché l'art. 3, comma 4 *ter* non distingue gli effetti tra le parti da quelli nei confronti dei terzi, possono ipotizzarsi due soluzioni: o la pubblicazione nel registro di iscrizione di ciascuna impresa è condizione anche per la produzione degli effetti obbligatori tra le parti, come la disposizione sembra suggerire<sup>34</sup>; oppure la condizione di efficacia non riguarda i rapporti tra i contraenti, e quindi non interessa i negozi in esame. L'alternativa si ripropone in termini analoghi per le modificazioni del contratto: o queste restano inefficaci fino alla pubblicazione nella sezione del registro competente per ciascuna impresa; o invece gli effetti intervengono a prescindere.

Tra le due soluzioni sembra da preferire la seconda.

In mancanza di una ragione utile ad escludere l'immediatezza degli effetti tra le parti, può ipotizzarsi la rilevanza degli adempimenti pubblicitari per il solo riconoscimento dei benefici e delle agevolazioni fiscali<sup>35</sup> consentiti ai contraenti a partire dalla disciplina originaria del 2009<sup>36</sup>. Simili premesse giustificano la produzione degli effetti tra le parti a prescindere dalla pubblicazione e in conseguenza del mero accordo<sup>37</sup>. In questa prospettiva, utile peraltro a superare asimmetrie

oggi, cit., p. 604; M. BIANCA (2007), *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Riv. dir. civ.*, pp. 220 ss.; A. MORACE PINELLI (2008), *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, p. 477; G. ROJAS ELGUETA (2012), *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Milano, p. 154; G. MARCHETTI (2017), *La responsabilità patrimoniale negoziata*, Milano, pp. 185 ss.

<sup>33</sup> Pensando alla disciplina dei contratti ad efficacia interna, C. IBBA, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, cit., p. 4, osserva come "sarebbe del tutto anomalo che gli effetti negoziali di un contratto fossero subordinati *ex lege* al perfezionamento degli adempimenti pubblicitari".

<sup>34</sup> In questi termini, C. PATRIARCA, *La "costituzione" delle reti*, cit., p. 114, secondo il quale "la rete non iscritta dovrà reputarsi inefficace, con tutte le conseguenze derivanti da tale suo stato, anche per ciò che concerne i rapporti tra le parti".

<sup>35</sup> La correlazione tra pubblicazione del contratto e riconoscimento dei benefici fiscali è sottolineata da M. MALTONI, P. SPADA (2011), *Il "contratto di rete": dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente*, in *Riv. dir. priv.*, p. 504; A. CAPRARA, *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, cit., p. 116.

<sup>36</sup> Tuttavia, per la normale estraneità degli accordi ad efficacia interna a tale trattamento di favore, nt. 28.

<sup>37</sup> In termini simili, ma considerando la disciplina anteriore a quella ora vigente, M.

ingiustificate con la disciplina dei consorzi con attività interna<sup>38</sup>, gli adempimenti pubblicitari finiscono per condizionare i soli effetti esterni alle imprese stipulanti, che per i contratti ad efficacia interna sembrano poter essere solamente quelli di carattere tributario<sup>39</sup>. Da analoghe premesse dipende l'ulteriore corollario della inapplicabilità delle sanzioni normalmente correlate alla violazione di un obbligo di pubblicazione previsto dalla legge, potendosi considerare quella prevista per i contratti di rete quale oggetto di un mero onere strumentale al riconoscimento di benefici altrimenti preclusi ai contraenti.

#### **1.4.2. Inconvenienti del sistema di pubblicità frammentata nei contratti ad efficacia esterna ridotta**

Problemi diversi pone la disciplina dei contratti ad efficacia esterna ridotta.

In mancanza di una regola eccezionale analoga a quella dettata per i contratti costitutivi di reti-soggetto, trova applicazione la disciplina generale che prevede l'iscrizione del contratto presso la sezione del registro competente per ciascun imprenditore.

Benché sembri lineare conseguenza della mancata soggettività della rete, la pluralità delle iscrizioni rappresenta un ostacolo per quegli stessi

---

MALTONI, P. SPADA, *Il "contratto di rete": dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente*, cit., p. 504; M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative. Studio n. 5-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato*, p. 4 del dattiloscritto; M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, cit., pp. 484-485; riferendosi invece al regime attuale, A. CAPRARA, *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, cit., p. 123. Sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte nel testo, M. ORLANDI, *Condizioni generali di contratto e reti atipiche*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 91, suggerisce di escludere i negozi destinati a produrre effetti tra i soli contraenti dal perimetro di applicazione delle norme che prevedono vincoli formali per la stipulazione di contratti di rete.

<sup>38</sup> La principale differenza tra i contratti di rete ad efficacia interna e quelli costitutivi di consorzi con attività interna pare risiedere nella necessaria predisposizione di un'organizzazione comune solamente tramite i secondi. Proprio la minor complessità del contratto di rete rende problematica la previsione di restrizioni e vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti per il ricorso allo strumento consortile.

<sup>39</sup> In termini simili, C. IBBA, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, cit., p. 5, secondo il quale "il perfezionamento della pubblicità (più esattamente: dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti) condiziona non già l'efficacia negoziale dell'accordo bensì la possibilità che i suoi firmatari fruiscono, in presenza degli altri presupposti di legge, delle agevolazioni eventualmente previste".

obiettivi di certezza che la pubblicità legale tende a realizzare.

La regola che condiziona l'efficacia del contratto alla pubblicazione "collettiva" espone all'incertezza anzitutto i terzi, in modo particolare i creditori dei singoli imprenditori aderenti<sup>40</sup> e i soggetti che entrano in contatto con l'organo comune. A questi è imposta la verifica della pubblicazione del negozio da parte di tutti quanti i contraenti, in mancanza della quale non sono conoscibili né la costituzione e la consistenza del fondo patrimoniale né l'attribuzione e l'estensione dei poteri dell'organo comune.

Questioni analoghe si pongono dalla prospettiva degli aderenti e dello stesso organo incaricato di dare esecuzione al contratto. Anzitutto, questi soggetti possono non essere costantemente aggiornati sugli adempimenti pubblicitari da parte di tutti i sottoscrittori. In secondo luogo, l'inerzia di una o più parti può provocare inconvenienti sia per i componenti dell'organo comune, esposti al rischio di agire confidando in poteri di rappresentanza non ancora costituiti, sia per le parti dell'accordo, alle quali è negata la limitazione di responsabilità fino all'ultima pubblicazione<sup>41</sup>. Infine, l'iscrizione frammentata del contratto moltiplica gli atti da compiere non solamente per l'efficacia iniziale del contratto, ma anche nel corso della sua esecuzione: a

---

<sup>40</sup> Considerando la condizione dei creditori particolari dei contraenti, un problema ulteriore è individuato da R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 357, nella produzione immediata degli effetti a partire dall'ultima pubblicazione, senza che sia prevista la decorrenza di un periodo di inefficacia volto a consentire opposizioni dei soggetti pregiudicati dall'accordo.

<sup>41</sup> È da escludere che l'inerzia di un contraente possa essere superata ricorrendo alla finzione di avveramento sul modello dell'art. 1359 cod. civ., poiché resterebbero insoddisfatte le esigenze di conoscibilità che la pubblicazione del negozio persegue. Al tempo stesso, la legittimazione a richiedere l'iscrizione in capo ai soli soggetti obbligati o espressamente autorizzati dalla legge - affermata in giurisprudenza da Trib. Venezia, 9 febbraio 2012, in *IlCaso.it*; Trib. Roma, 13 marzo 2018, in *IlCaso.it* e in dottrina da G. FERRI (1968), *Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione*, in *Comm. Scialoja-Branca al codice civile*, Bologna-Roma, p. 15 -, induce ad escludere l'ammissibilità di una richiesta di iscrizione rivolta all'ufficio del registro dagli altri contraenti. Restano ipotizzabili l'iniziativa volta a provocare l'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 cod. civ. e l'azione per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di fare, a condizione naturalmente di qualificare l'iscrizione quale oggetto di un obbligo e non di un mero onere (su tale ultimo problema, G. RAGUSA MAGGIORE (2002), *Il registro delle imprese*, in *Comm. Schlesinger*, 3° ed., Milano, pp. 51 ss.). Ulteriore tutela ipotizzabile per gli altri contraenti sembra essere quella risarcitoria, regolata in termini disomogenei a seconda che si qualifichi l'inerzia quale illecito *tout court* o inadempimento.

ciascun partecipante è imposta l'iscrizione presso il rispettivo registro della situazione patrimoniale predisposta dall'organo comune ai sensi dell'art. 3, comma 4 *ter*, n. 3<sup>42</sup>.

Simili inconvenienti risultano difficilmente comprensibili considerando le diverse regole dettate anzitutto in materia di consorzi. Nonostante i due istituti possano perseguire finalità analoghe<sup>43</sup>, per i contratti di rete ad efficacia esterna ridotta si richiedono numerosi adempimenti pubblicitari, mentre per quello di consorzio è sufficiente la pubblicazione di un estratto presso il registro competente in base alla sede dell'ufficio comune (art. 2612 cod. civ.)<sup>44</sup>.

Ancora meno comprensibile è la disparità di trattamento con i contratti ad efficacia esterna piena, per i quali è prevista la pubblicazione nel solo registro competente in base alla sede della rete. In linea teorica, il diverso regime appare coerente alla indicazione della sede nei soli contratti ad efficacia esterna piena: mentre è possibile pensare alla sede di un soggetto giuridico distinto dai singoli aderenti, sembra inimmaginabile la sede e

---

<sup>42</sup> M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative. Studio n. 5-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato*, p. 9 del dattiloscritto, il quale reputa inutilmente gravosa la moltiplicazione delle iscrizioni e suggerisce perciò di introdurre regole analoghe a quelle già previste per la modificazione del contratto; G. MARASÀ, *La pubblicità dei contratti di rete*, cit., p. 9; C. IBBA, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, cit., p. 11.

<sup>43</sup> Sul piano patrimoniale, la disciplina delle reti espressamente rinvia al regime previsto per i consorzi con attività esterna dagli artt. 2614 e 2615, comma 2, cod. civ. Sul piano della rappresentanza, entrambe le discipline consentono deroghe da parte dei privati, con i soli limiti previsti per la rappresentanza processuale dei consorzi (art. 2613 cod. civ.). Pertanto, le parti di un contratto di rete ad efficacia esterna piena possono riprodurre regole quanto meno prossime a quelle con cui è regolata la rappresentanza dei consorzi. Sui profili di analogia tra reti e consorzi, S. MEUCCI, *La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare*, cit., p. 46; D. CORAPI, (2010), *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Riv. dir. comm.*, I, pp. 798 ss.; R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., pp. 332 ss.; M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle «reti di imprese» non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, cit., p. 453; G.M. PALMIERI (2011), *Profili generali del contratto di rete*, in AA.VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, Milano, p. 9.

<sup>44</sup> Peraltro, non mancano regole che introducono un trattamento inspiegabilmente favorevole per le reti e svantaggioso per i consorzi. Un sospetto di incostituzionalità è sollevato da M. MALTONI, P. SPADA, *Il «contratto di rete»: dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente*, cit., p. 501, con riferimento alle regole che riconoscono benefici fiscali come conseguenza della stipulazione di contratti di rete ma non della costituzione di organismi consortili.

quindi l'individuazione di un unico registro in mancanza di un ente autonomo dai singoli contraenti<sup>45</sup>. Contro la linearità del ragionamento va il rilievo che la sede della rete si risolve in un mero centro convenzionale di interessi, come dimostra la libertà riconosciuta alle parti nella sua individuazione. Al tempo stesso, la soggettività a cui fa riferimento il legislatore nella disciplina del contratto di rete assume un significato diverso dal consueto: il nuovo centro d'imputazione non serve a distinguere il patrimonio dell'ente da quello dei singoli componenti<sup>46</sup>, dal momento che la limitazione della responsabilità è realizzabile a prescindere dalla soggettività della rete<sup>47</sup>; l'entificazione rileva solamente sul piano della rappresentanza<sup>48</sup>, nell'ambito di una disciplina peraltro derogabile e perciò insuscettibile di individuare profili strutturali del contratto<sup>49</sup>.

Le osservazioni circa il carattere stipulativo della sede e della soggettività della rete inducono a giudicare possibile un'unica iscrizione per l'intera classe dei contratti ad efficacia esterna<sup>50</sup>. Nell'ambito di una

---

<sup>45</sup> Pensando al regime delineato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 332, sottolinea come proprio la necessità di plurime iscrizioni costituisca un indice della mancata entificazione della rete.

<sup>46</sup> L'artificialità e la strumentalità dei processi di entificazione a consentire la limitazione della responsabilità patrimoniale è segnalata dalla letteratura giuridica sia passata sia recente: B. WINDSCHEID (1902), *Diritto delle Pandette*, trad. it. C. Fadda-P.E. Bensa, I, 1, Milano-Roma-Napoli, pp. 207 ss.; J. GOLDSCHMIDT (1950), *Problemi generali del diritto*, trad. it. T. Ravà, Padova, p. 57; V. ROPPO (1982), *Sulle limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Giur. comm.*, I, p. 251; V. ROPPO (1997), *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Trattato Rescigno*, XIX, 1, Torino, pp. 509-510; V. ROPPO, *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1050; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, cit., p. 202; R. DI RAIMO (2008), *L'atto di destinazione dell'art. 2645-ter: considerazioni sulla fattispecie*, in *Atti di destinazione e trust (Art. 2645-ter del codice civile)*, a cura di G. Vettori, Padova, p. 60.

<sup>47</sup> Proprio le limitate conseguenze che l'aggiunta della soggettività implica rispetto agli effetti dei contratti di rete ad efficacia esterna ridotta spiega la scarsa diffusione delle reti-soggetto, alla quale concorrono gli svantaggi di carattere fiscale segnalati da G. MARASÀ, *La pubblicità dei contratti di rete*, cit., p. 10.

<sup>48</sup> G. MARASÀ, *La pubblicità dei contratti di rete*, cit., p. 9; C. IBBA, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, cit., p. 10.

<sup>49</sup> In termini analoghi, ricavando dalla derogabilità del regime di rappresentanza la neutralità delle rispettive regole per la definizione dei caratteri strutturali del contratto di rete, R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 341.

<sup>50</sup> In favore di un regime di pubblicità unitaria dei contratti ad efficacia esterna ridotta si esprime anche C. IBBA, *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in*

disciplina che già prevede un patrimonio e un organo comune a prescindere dalla soggettività<sup>51</sup>, non sembra da escludere il riconoscimento a prescindere da essa anche di una sede, al limite da riferire non alla rete in quanto tale ma al fondo patrimoniale e all'organo comune<sup>52</sup>.

## Bibliografia

- AA. VV. (2004), *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, in *Nuove sfide per diritto ed economia*, a cura di F. Cafaggi, Bologna.
- AA. VV. (2009), *Dalle reti d'impresa al contratto di rete: un percorso (in)compiuto in Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino.
- AA. VV. (2018), *Manuale di diritto commerciale*, a cura di M. Cian, 2° ed., Torino.
- AA. VV. (2003), *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano.
- BIANCA M. (2007), *Atto negoziale di destinazione e separazione in Rivista di diritto civile*, 197-227.
- CAMPOBASSO M. (2013), *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*, 7° ed., Torino.
- CAPRARA A. (2015), *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, in *Giurisprudenza commerciale*, I, 113-130.
- CORAPI D. (2010), *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, I, 795-804.

---

*tema di soggettività*), cit., p. 11: "la logica avrebbe suggerito [...] la previsione di una pubblicità unitaria, trattandosi di pubblicizzare *non la partecipazione degli imprenditori x, y e z a un contratto*, ma la venuta ad esistenza della rete *come patrimonio aziendale separato* (da quelli degli imprenditori partecipanti)" (corsivi dell'autore).

<sup>51</sup> Può qui segnalarsi un dubbio di fondo: se il legislatore possa disporre di una qualifica dottrinale, quale è quella di soggetto giuridico. Dall'interrogativo dipende quello circa la possibilità di escludere *ex lege* la soggettività quale effetto di contratti che però implicano proprio i predicati che indicano la presenza di un centro autonomo di imputazione: segregazione patrimoniale e costituzione di un organo comune. Senza che possa essere affrontato in questa sede, viene in rilievo il tema "classico" dell'errore del legislatore nell'impiego delle categorie dottrinali: è già C. GRASSETTI (1938), *Le definizioni legali e la riforma dei codici*, in Aa. Vv., *Studi in onore di G. Pacchioni*, Milano, , p. 307, a denunciare l'erronea riconduzione della donazione nel genere degli "atti" anziché dei "contratti" con riferimento al testo dell'art. 1050 cod. civ. del 1865; un ulteriore "errore del legislatore" è segnalato da N. IRTI (1976), *Simulazione o annullabilità del matrimonio civile? (note sulla tecnica delle definizioni legislative)*, in *Riv. not.*, pp. 709 ss.; N. IRTI (1990), *Introduzione allo studio del diritto privato*, Padova, pp. 77-78, nel constatare l'improprietà del riferimento alla "simulazione del matrimonio" nell'art. 123 cod. civ.

<sup>52</sup> È utile ricordare che la stessa disciplina dei consorzi con attività esterna fa riferimento non alla sede del consorzio in quanto tale ma a quella dell'ufficio organizzato dai contraenti per intrattenere i rapporti con i terzi (art. 2612, comma 1, cod. civ.).

- DI RAIMO R. (2008), *L'atto di destinazione dell'art. 2645-ter: considerazioni sulla fattispecie* in *Atti di destinazione e trust* (Art. 2645-ter del codice civile), a cura di G. Vettori, Padova, 47-80.
- FERRI G. (1968), *Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione*, in *Commentario Scialoja-Branca al codice civile*, Bologna-Roma, 1-150.
- GOLDSCHMIDT J. (1950), *Problemi generali del diritto*, trad. it. T. Ravà, Padova.
- GRASSETTI C. (1938), *Le definizioni legali e la riforma dei codici*, in *Aa. Vv.*, Studi in onore di G. Pacchioni, Milano, 299-314.
- IAMICELI P. (2003), *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova.
- IBBA C. (2005), *Il «sistema» della pubblicità d'impresa, oggi*, in *Rivista di diritto civile*, 587-624.
- IBBA C. (2013), *Liberalizzazioni, efficienza del sistema economico e qualità della produzione legislativa*, in *Giurisprudenza commerciale*, I, 242-259.
- IBBA C. (2014), *La pubblicità legale delle imprese*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 53-66.
- IBBA C. (2014), *Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività)*, in *Rivista Orizzonti del diritto commerciale*, 1-12.
- IRTI N. (1976), *Simulazione o annullabilità del matrimonio civile? (note sulla tecnica delle definizioni legislative)*, in *Rivista del notariato*, 706-713.
- IRTI N. (1990), *Introduzione allo studio del diritto privato*, Padova.
- MALTONI M., SPADA P. (2011), *Il "contratto di rete": dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente* in *Rivista di diritto privato*, 499-516.
- MALTONI M., *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative. Studio n. 5-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato*, 1-9 del dattiloscritto .
- MARASÀ G. (2014), *La pubblicità dei contratti di rete*, in *Rivista Orizzonti del diritto commerciale*, 1-13.
- MARCHETTI G. (2017), *La responsabilità patrimoniale negoziata*, Milano.
- MEUCCI S. (2009), *La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare* in *Persona e mercato*, 46.
- MORACE PINELLI A. (2008), *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina* in *Rivista di diritto civile*, 451-483.
- NIGRO A. (2001), *Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione*, in *Trattato Rescigno*, XV, 2, ii, Torino, 595-775.
- RAGUSA MAGGIORE G. (2002), *Il registro delle imprese* in *Commentario Schlesinger*, 3° ed., Milano.
- ROJAS ELGUETA G. (2012), *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Milano.
- ROPPO V. (1982), *Sulle limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Giurisprudenza commerciale*, I, 250-268.
- ROPPO V. (1988), *Responsabilità patrimoniale* in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, 1041-1053.
- ROPPO V. (1997), *La responsabilità patrimoniale del debitore* in *Trattato Rescigno*, XIX, 1, Torino.

- SANTAGATA R. (2011), *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Rivista di diritto civile*, 323-359.
- SALANDRA V. (1940), *Contratti preparatori e contratti di coordinamento* in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, I, 21-32.
- SCIUTO M. (2012), *Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, I, 445-503.
- WINDSCHEID B. (1902), *Diritto delle Pandette*, trad. it. FADDA C.-BENSA P.E., I, 1, Milano-Roma-Napoli.
- ZOPPINI A. (2002), *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni* in *Rivista di diritto civile*, I, 545-575.